

## INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI INCARICATI ALLA VIGILANZA ANTIFUMO

1. Gli incaricati, che accertino una violazione del divieto, si qualificheranno ed esibiranno, a richiesta del trasgressore, l'incarico ricevuto e/o documento d'identità personale;
2. di seguito procederanno alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del trasgressore, che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale;
3. l'ammontare della sanzione minima è di € 27,50 (sino ad un massimo di € 275,00), sanzione da raddoppiare se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
4. Premesso il **divieto di riscossione diretta** dell'ammontare, le modalità di pagamento della sanzione vanno riportate nel modello di verbale (ove verrà anche ricordato che copia della ricevuta di pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio I);
5. il verbale va redatto in triplice copia e firmato dal trasgressore e dall'accertante; una copia va consegnata al trasgressore e le altre due conservate dall'addetto;
6. se il trasgressore non intende presenziare alla stesura del verbale o si allontana, oppure non intende sottoscriverlo o accettarne copia è necessario richiedere le generalità e, in caso di rifiuto a fornirle, acquisirle d'ufficio, sulla base di elementi in possesso dell'accertante stesso o di terzi presenti al fatto. Tali circostanze verranno puntualmente descritte nel verbale, che sarà poi recapitato al domicilio dell'interessato a cura dell'Ufficio;
7. unitamente alle copie del verbale, gli incaricati cureranno la redazione della scheda riassuntiva dei verbali fatti;
8. gli incaricati avranno cura di conservare tutta la documentazione in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento dati personali;
9. l'omessa applicazione della normativa in materia di vigilanza sul divieto di fumo, comporta, per gli incaricati, la soggezione a sanzione compresa tra i 220 e i 2200 €, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Agenzia entrate Circolare 396-2002**

**OGGETTO:** Istruzioni per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584.

La legge 11 novembre 1975, n. 584, ha introdotto per la prima volta il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, oltre a fornire i criteri interpretativi della legge, ha dettato gli adempimenti che le amministrazioni pubbliche devono curare per la rilevazione e la contestazione delle violazioni alla normativa sul fumo; in particolare, ha individuato nel Prefetto l'organo competente al ricevimento dei rapporti sulle violazioni contestate. Il Ministero della Sanità, con la circolare 28 marzo 2001, n. 4, ha fornito le prime istruzioni per il pagamento delle somme accertate a seguito della constatazione della violazione e i criteri per l'individuazione delle autorità competenti alla ricezione dei rapporti sulle predette violazioni. Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito le ulteriori istruzioni per consentire il pagamento della sanzione amministrativa accertata nell'ambito di competenza statale. Il trasgressore effettua il pagamento tramite il modello F23; presso gli intermediari abilitati: concessionari del servizio nazionale della riscossione, banche e agenzie postali. Nel modello "F 23", devono essere indicati le generalità del contravventore (campo 4), l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione (campo 5), il codice dell'ente cui va

riferito il versamento (campo 6), l'anno e il numero del verbale di constatazione e l'importo (campo 10). Il codice tributo da indicare è il **131T**, denominato "sanzioni amministrative diverse dall'IVA"; il codice dell'ente cui va riferito il versamento (campo 6), è quello della **prefettura territorialmente competente**, già codificato con la lettera **B** seguita dalla sigla automobilistica della provincia.

L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da Euro 27,50 ad Euro 275,00, raddoppiata (da Euro 55,00 ad Euro 550,00) in caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino ai 12 anni.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione.

A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, il pagamento della somma di Euro 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate). La somma dovuta sale a 110,00 Euro, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 15 giorni o 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione con le seguenti modalità:

- In Banca o presso gli Uffici Postali tramite il modello F23, codice tributo 131 T, indicando la causale "Infrazione divieto di fumo - 8° I.I.S.S. "M.F. Quintiliano" di Siracusa;
- con bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale "Infrazione divieto di fumo - 8° I.I.S.S. "M.F. Quintiliano" di Siracusa ";

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, l'attestazione del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Territorialmente competente. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Simonetta Arnone